

VICARIATO DI “SAN SEBASTIANO”
BARCELLONA P.G. (ME)

ITINERARIO DI FORMAZIONE
PER LA VITA CRISTIANA

Anno 2017

“CAMMINIAMO, FAMIGLIE, CONTINUIAMO A CAMMINARE!”

4.

Avv. Maria Letizia Genovese

**“LEGAMI SPEZZATI”
SEPARAZIONI E ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO, OGGI
Situazione e motivazioni**



SALONE PARROCCHIALE BASILICA S. SEBASTIANO

BARCELLONA P.G. (ME) 2017

INTRODUZIONE

Il matrimonio per la Chiesa non è soltanto una realtà naturale, ma è anche sacramento; tra battezzati esso è “*immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa*” (Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, n. 48). Possiamo arrivare a dire che Dio stesso è autore del matrimonio.

Il magistero della Chiesa da sempre ha previsto una tutela del matrimonio e della famiglia fondata sull'unione coniugale, ravvisando in essa la cellula vitale della società. Viene usata anche l'espressione “*chiesa domestica*” per indicare la famiglia.

Il Concilio Vaticano II ha sviluppato nuovi concetti e nuove prospettive sulla dignità del matrimonio e della famiglia definite “personalistiche”, perché hanno dato maggior attenzione al consenso dei nubendi, al c.d. *bonum coniugum*, ed anche alla sessualità degli sposi.

Tuttavia

«è peraltro evidente che il matrimonio e la famiglia non sono una realtà privata, che ciascuno può modellarsi a suo arbitrio. Il Concilio stesso non trascura di porre in luce che il matrimonio è per sua natura un istituto fondato dal Creatore e da Lui strutturato con leggi sue proprie, e che le sue proprietà essenziali sono l'unità e l'indissolubilità, le quali, nel matrimonio cristiano, in ragione del sacramento, conseguono una peculiare stabilità (come cita il can. 1056) (Papa Francesco, *Dignitas Connubii*, gennaio 2015).

1. IL MATRIMONIO IN CRISI

Malgrado questa accentuata attenzione da parte della Chiesa sul matrimonio, a partire dal Concilio Vaticano II, la famiglia in questi decenni è andata sempre più *in crisi*. Già 40 anni fa in un discorso alla Rota Romana, Paolo VI stigmatizzava «*le malattie dell'uomo moderno talora vulnerato da un relativismo sistematico, che lo piega alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo*» (Allocuz. 31 gennaio 1974).

Oggi più che mai constatiamo che la famiglia vive un forte travaglio, causato da una “diffusa mentalità mondana”.

«La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell'emotività e delle necessità contingenti della coppia» (Francesco, Esortazione apostolica, *Evangelii gaudium*, n. 66).

Ecco perché gli ultimi papi hanno rivolto uno sguardo particolarmente attento alla famiglia ed alla crisi che oggi l'attanaglia. Nell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* papa Francesco dedica diversi paragrafi ad analizzare i *motivi delle crisi* che possono investire le famiglie: dai nn. 233 fino al n. 240.

Anche papa Francesco alla fine, però, conclude che:

«Bisogna riconoscere che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare persino moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi... Comunque, deve essere considerata come estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano» (n. 241).

2. LA SEPARAZIONE

La separazione dei coniugi è dunque ammessa dalla Chiesa? Certamente. È sempre esistita. Il codice di diritto canonico prevede persino un istituto in cui i coniugi in disaccordo fanno istanza al loro Vescovo e sono da questi autorizzati a vivere separati.

Ciò che la Chiesa non ammette, però, è il divorzio, e quindi la possibilità per i divorziati di contrarre nuove nozze, a meno che entrambi i coniugi separati o almeno uno di essi, non adisca i tribunali della Chiesa per far dichiarare nullo il proprio matrimonio. Deve dirsi, quindi, che impropriamente si parla di “annullamento” del matrimonio, perché il fine del processo canonico è la constatazione processuale di una

realtà oggettiva, cioè la nullità *ab origine* del vincolo, fin dall'inizio. *Un matrimonio, se è nato validamente, non può più essere "annullato"*.

L'unico caso di annullamento vero e proprio del matrimonio lo abbiamo nel c.d. "rato e non consumato", cioè nel matrimonio celebrato validamente e mai consumato; nel qual caso, dopo un accertamento dei fatti eseguito in sede amministrativa (e dunque non giudiziaria), il Papa interviene nella sua qualità di Vicario di Cristo concedendo una grazia con la quale scioglie il vincolo.

3. MITIS IUDEX DOMINUS JESUS

Anche in materia processuale di accertamento della nullità del vincolo matrimoniale, Papa Francesco è intervenuto con un documento, una lettera apostolica data *Motu Proprio*, denominato "*Mitis Iudex Dominus Iesus*", pubblicata l'8 settembre 2015 ed entrata in vigore soltanto tre mesi dopo, l'8 dicembre 2015. Dico soltanto perché il tempo per la sua applicazione è stato veramente troppo breve, con la conseguenza che ad oggi ancora non si è data piena attuazione ad esso, per tutta una serie di problematiche interpretative e pratiche che questo documento ha comportato (con il *Motu Proprio qua cura*, emanato nel 1938, Pio XI aveva istituito i Tribunali Ecclesiastici Regionali: entrati in vigore dopo 3 anni).

Lo scopo fondamentale della *Mitis Iudex* doveva essere quello di semplificare e velocizzare le cause di nullità. Le principali novità contenute nel documento sono:

- 1) La nomina dei vescovi come giudici, per il solo fatto di essere Vescovi;
- 2) L'eliminazione della doppia sentenza conforme (in Sicilia la prima sentenza era emessa dal tribunale di Palermo, che aveva competenza su tutta la Sicilia, e la sentenza in appello era emessa dal tribunale di Napoli. Se le due sentenze erano difformi si rendeva necessario adire la Rota Romana);
- 3) Terza novità, riguarda l'introduzione di una procedura c.d. "breve", da attuarsi però solo nei casi di nullità manifesta e qualora ci sia l'accordo delle parti. Questi due presupposti si verificano in realtà di rado, per cui il processo breve forse è destinato ad essere applicato raramente.

Ripeto, questa riforma è ancora in itinere. Attualmente continua ad operare il tribunale di Palermo con le sedi locali presso ogni diocesi (sono in procinto di distaccarsi solo il tribunale di Agrigento e quello di Siracusa, Noto. I tribunali di Messina e Patti, che sono quelli a noi più vicini, continuano ad essere uniti a Palermo).

4. DATI STATISTICI

Il Tribunale Siculo nel 2016 ha operato con un organico di 25 giudici più il presidente. Nel tribunale di Messina operano solo due giudici. Uno è il vicario giudiziale e l'altro della diocesi di Acireale, che è stato distaccato per due giorni la settimana per far fronte al pesante carico di lavoro della nostra diocesi, seconda come numero di cause solo alla diocesi di Palermo.

Nel 2016 a Messina sono state introitate 51 cause di nullità; complessivamente ne erano pendenti una settantina. Troppe per essere trattate da due giudici soltanto, considerando che l'istruttoria completa prevede l'interrogatorio delle parti in giorni separati, più quello di cinque testimoni in media per ogni causa. Il tanto decantato "processo breve" è stato applicato solo per una causa. Presso il tribunale di Messina lo scorso anno sono state anche trattate in via amministrativa tre procedure di Rato e non consumato.

Ritornando al Tribunale Siculo il carico di lavoro dello scorso anno è stato di 830 cause trattate. Al primo gennaio 2017 vi erano 542 cause pendenti. Nell'anno 2016 sono state concluse 288 cause: 223 con sentenza affermativa, 32 con sentenza negativa. Di queste, 39 erano della diocesi di Messina.

Un dato importante su cui riflettere è la durata dei matrimoni. Questi dati però si riferiscono al 2015. Sui 299 casi conclusi con sentenza, 14 matrimoni sono finiti entro 3 mesi; 14 entro i 6 mesi; 31 entro l'anno; 37 entro 2 anni; 21 entro 3 anni; 23 entro 4 anni; 23 entro 5 anni; 47 entro 10 anni; 19 entro 15 anni; 6 entro 20 anni; 3 entro 25 anni. Sono dati che si commentano da soli. La maggior parte dei matrimoni si concludono nei primi anni, molti nei primi mesi.

5. LE SEPARAZIONI CIVILI

Sarà utile comparare questi dati col numero delle separazioni e dei divorzi. In effetti solo una piccola percentuale di separati ricorre ai Tribunali Ecclesiastici. I dati si riferiscono al 2015: le separazioni in Sicilia sono state 7.997, i divorzi 5.001. Naturalmente in questi numeri sono compresi sia i matrimoni civili che quelli concordatari. C'è da rilevare che risultano più duraturi i matrimoni celebrati con rito religioso.

Un ultimo dato che occorre mettere ben in evidenza riguarda l'incremento consistente del ricorso al divorzio dopo l'introduzione del c. d. divorzio breve: (2014) 57% in più rispetto all'anno precedente.

6. MOTIVI DI NULLITÀ CANONICA

Quali sono i motivi giuridici per i quali si chiede e si svolge una causa di nullità? Essi sono ben determinati dalla normativa canonica e si possono ridurre a *tre tipologie*: 1) Impedimenti; 2) Vizi di forma; 3) Vizi del consenso.

Nel primo caso i nubendi sono incapaci per legge di contrarre matrimonio (gli impedimenti sono soltanto 12 ed indicati tassativamente: esempi: età, disparità di culto, vincolo coniugale, ordine sacro, ect.). Non mi soffermo su questi vizi perché i matrimoni nulli per impedimento o per vizio di forma sono rari, perché i parroci esercitano un controllo.

Nel terzo caso viene meno il consenso al matrimonio, consenso che la normativa canonica prevede debba essere pieno, consapevole, libero, non viziato. Il consenso non deve limitare o escludere nulla di ciò che costituisce l'essenza delle qualità fondamentali stabilite dalla Chiesa: mi riferisco all'unità, fedeltà, indissolubilità, prole o la stessa *sacramentalità* del matrimonio canonico.

Volendo fare una *graduatoria tra i motivi di nullità* azionati, riguardanti tutti il consenso, ritroviamo al primo posto l'esclusione della indissolubilità, a seguire l'esclusione della prole, il difetto di discrezione di giudizio, l'incapacità ad assumere gli oneri coniugali, l'esclusione della fedeltà, violenza e timore, l'errore sulle qualità della persona, la condizione apposta, dolo, l'esclusione della sacramentalità, esclusione del *bonum coniugum*, simulazione totale, difetto di libertà interna.

Voglio premettere che non farò qui una disamina o una lezione su tutti i capi di nullità. Tratterò solo alcuni aspetti per dare un quadro dell'insegnamento della Chiesa sul matrimonio ed allo stesso tempo mettere in risalto le problematiche più diffuse oggi.

a) Riguardo al consenso

I casi di nullità trattati dai Tribunali riguardano il *consenso*. Il consenso è l'elemento costitutivo del matrimonio (cita il can. 1057 § 1. *L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio*).

Non dare un consenso pieno al proprio matrimonio significa averne escluso qualche elemento essenziale. Ma occorre, perché ci sia nullità, che l'esclusione avvenga con "atto positivo di volontà", cioè non è sufficiente un'assenza di volontà ma la presenza di una positiva volontà di escludere.

b) Riguardo all'indissolubilità

Cosicché, ad esempio, non è sufficiente aver espresso posizioni favorevoli al divorzio in senso generico perché vi sia esclusione dell'*indissolubilità*. Vi rientrano, invece, tutti quei casi in cui il soggetto ha voluto fare un matrimonio "a prova", nella speranza, ad esempio, che le problematiche e le difficoltà vissute nel fidanzamento possano dissolversi con il matrimonio.

Nella tradizione teologica e canonica l'indissolubilità viene anche indicata con l'espressione di agostiniana memoria di "*Bonum Sacramenti*", proprio perché nel sacramento l'effetto giuridico del consenso non è revocabile.

Oggi invece è prevalsa nella mentalità comune la convinzione che il matrimonio si fa e si disfa a proprio piacimento e si tende a trasferire anche al matrimonio sacramento questa visione. Anche nella Chiesa si assiste ad un progressivo indebolimento della dottrina dell'indissolubilità. L'indissolubilità è un punto fermo che si fa risalire direttamente all'insegnamento di Gesù sul matrimonio e quindi alle origini della Chiesa. Essa fa parte della tradizione della Chiesa e solo col Concilio di Trento si rese necessario metterlo per iscritto, per confutare il protestantesimo. Lutero, infatti, considerava il diritto ad un secondo matrimonio come una concessione fatta da Cristo direttamente ai singoli cristiani, o almeno ai mariti. Quindi la chiesa doveva riconoscere finalmente di avere male interpretato il Vangelo e ridare piena libertà agli sposi.

Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, dopo il Concilio di Trento (1545-1563) è stato ribadito in altri documenti (Sillabo, Concilio Vaticano II, C.I.C. 1917 e 1983, nei discorsi di tutti gli ultimi papi, compreso Francesco).

Ma verrebbe da chiedersi se l'indissolubilità del matrimonio è una caratteristica solo del matrimonio canonico o anche di altri matrimoni. Fino all'introduzione della legge sul divorzio anche l'ordinamento dello Stato italiano prevedeva l'indissolubilità del matrimonio civile.

Ma la mia domanda vuole andare oltre. L'indissolubilità è requisito di diritto naturale? Cioè a dire, fa parte della natura stessa del vincolo matrimoniale o è un accessorio in più?

Gesù, interrogato sul punto, ha dato una risposta chiara. Il matrimonio è vincolo perpetuo perché così l'ha progettato il Creatore. Non mi addentro nella questione delle proprietà essenziali e la Sacra Scrittura (Cfr. Mt.19,3-9) qui, perché tale studio appartiene ad altra disciplina e non mi compete. Ma che l'indissolubilità sia elemento intrinseco del matrimonio si può trarre anche con argomentazioni di carattere filosofico. Bisogna capire innanzitutto che il matrimonio è indissolubile perché esso nasce da un atto di volontà. L'amore stesso, che sta alla base del matrimonio, è atto di volontà. Già Aristotele nel IV secolo A.C. diceva che l'amore è un atto della volontà, che amare significa volere il bene dell'altro.

Questi concetti sono espressi magistralmente da Eric Fromm nel suo libro *L'Arte di amare*:

«L'amore dovrebbe essere essenzialmente un atto di volontà, di decisione di unire la propria vita a quella di un'altra persona. Questo è, in verità, ciò che di razionale vi è dietro il concetto dell'indissolubilità del matrimonio. Si trascura un fattore fondamentale, nell'amore erotico: quello di volere. Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno ... Se l'amore fosse solo una sensazione, non vi sarebbero i presupposti per un amore duraturo. Una sensazione viene e va. Come posso sapere che durerà per sempre, se non sono cosciente e responsabile della mia scelta ... Ma allora se gli sposi si sono impegnati ad amare per tutta la vita il coniuge in ciò che costituisce la sua identità personale, visto che questa identità non muta mai, la loro promessa non può essere sciolta, dunque il matrimonio è indissolubile. Nel consenso gli sposi non promettono di restare insieme finché provano uno slancio emotivo nei confronti del proprio sposo, bensì promettono di cercare il suo bene per tutta la vita».

c) Riguardo alla sacramentalità

Passando a trattare l'esclusione della sacramentalità, voglio fare una precisazione. Spesso mi sento dire: "La maggior parte dei matrimoni sono nulli perché le persone non hanno consapevolezza del sacramento". Questo modo di vedere le cose è del tutto errato. Dottrina e giurisprudenza sono da sempre concordi nel ritenere che per la validità del matrimonio è *sufficiente un consenso e non si richiede la fede viva degli sposi*. Da parte di questi si richiede solo l'accettazione integrale della realtà naturale del matrimonio. Per la nullità occorre anche qui un vero atto positivo di esclusione che si concretizza in un odio o disprezzo vero e proprio verso la Chiesa e i suoi riti.

d) Il Can. 1095 del Codice di Diritto Canonico

Il Concilio Vaticano II, abbiamo già detto, ha posto al centro dell'attenzione la *persona umana*. Ciò ha comportato una concezione del matrimonio che valorizza maggiormente questo aspetto rispetto al passato. Ecco perché negli ultimi anni è andato crescendo sempre più il ricorso al canone 1095 n°2 e 3, che pone l'accento sugli *aspetti psicologici e psicopatologici del consenso matrimoniale e delle persone*. Sarà utile accennarvi per le sue implicazioni umane e sociologiche.

Il numero 2 del can. 1095 stabilisce che il matrimonio è nullo per "grave difetto di discrezione di giudizio" di uno dei nubendi, dovuto sia a malattia psichica ma anche ad una perturbazione o debolezza della psiche che può essere permanente o legata ad una fase della vita. Qui entra in gioco per esempio la maturità del soggetto. Se tale maturità è compromessa significativamente, in modo grave, il matrimonio è nullo. Tra i principali sintomi di immaturità affettiva possiamo trovare la gelosia ossessiva, il difetto di autonomia e responsabilità delle persone (che rimangono dipendenti ad esempio dalla propria famiglia di origine in modo patologico), l'aggressività, la tendenza a mentire, l'egoismo smodato.

Il numero 3 del can. 1095 stabilisce la nullità per "incapacità di assumere obblighi essenziali del matrimonio", anche qui per cause di natura psichica. Vi rientrano non solo le psicosi vere e proprie ma anche i difetti di personalità, i disturbi legati alla sessualità, dunque anche l'omosessualità, la sindrome Bordeline, e anche l'alcolismo cronico, la tossicodipendenza e, fenomeno assolutamente in espansione, il vizio del gioco patologico.

In tutte le cause in cui è azionato questo canone, il diritto prevede l'intervento nel processo anche di un perito (psichiatra o psicologo) che aiuti i giudici a stabilire se i soggetti sono stati in grado di capire ed accettare il matrimonio con tutti i doveri che esso comporta.

7. LA PROLE

Qualche parola va spesa anche sulla esclusione dei figli, dal momento che è il secondo motivo di nullità invocato. Si tratta di matrimoni che finiscono senza la nascita di un figlio, perché non è stato mai voluto. Anche questo è emblematico di una fragilità della coppia e di una mancanza di progettualità di famiglia. Sono casi in cui il matrimonio è stato voluto ma all'interno della coppia vi sono delle problematiche che la vita coniugale non riesce a risolvere. Da qui la chiusura alla vita in attesa di un consolidamento del rapporto o, in mancanza, del ricorso alla separazione.

Anche l'apertura alla vita fa parte del matrimonio canonico come elemento essenziale. Così come elementi essenziali sono l'unità e la fedeltà.

8. UNITÀ E FEDELTA'

Unità significa vincolo unico. Dunque esso si contrappone alla poligamia (o poliandria). Per la Chiesa il matrimonio è una unione tra un uomo e una donna (can. 1057).

Anche per lo Stato italiano (come per tutte le legislazioni occidentali, la poligamia non è ammessa, anzi è considerata reato (non sappiamo ancora per quanto!). Bisogna ricordare che sempre più musulmani vivono tra noi e per il diritto islamico è prevista la poligamia (un uomo può sposare fino a 4 donne) e bisogna tenere presente anche che il diritto islamico segue il fedele musulmano dovunque esso si trovi.

Per quanto riguarda, invece, la *fedeltà* (elemento essenziale per la Chiesa), si può dire che ha subito un indebolimento nella tutela da parte dell'ordinamento italiano, una diminuzione di importanza.

Dal punto di vista canonistico l'esclusione della fedeltà è frequente come causa di nullità. Spesso al momento delle nozze, uno dei due sposi intrattiene una relazione con una terza persona. La conseguenza il più delle volte è che il matrimonio finisce dopo pochi mesi. Va ribadito che l'esclusione deve sussistere all'atto della celebrazione delle nozze, in quanto una infedeltà successiva non incide sulla validità del matrimonio.

9. I RIMEDI

Nel corso degli anni vi è stato prima un incremento costante di cause di nullità proposte. Negli ultimi anni la tendenza si è invertita. Questo sia perché sono diminuiti i matrimoni, sia perché non a tutti interessa l'aspetto sacramentale del matrimonio. Magari il primo lo hanno celebrato in chiesa solo per tradizione. In ogni caso è solo una piccola percentuale delle persone separate o divorziate che ricorre ai Tribunali Ecclesiastici, soprattutto perché non tutti i matrimoni falliti sono matrimoni nulli.

Comunque sia il problema resta grave al di là dei numeri e delle tendenze e non vi è dubbio che la famiglia oggi è sotto attacco. La gravità del fenomeno va valutata soprattutto per i risvolti personali, psicologici, familiari e anche sociali che esso comporta. Papa Francesco, sulla scia degli ultimi papi, ha posto gran parte della sua attenzione sulla famiglia, tanto da organizzare un duplice Sinodo, che poi è sfociato nel già ricordato documento, l'esortazione apostolica *Amoris Laetitia*.

Anche in questo documento insiste molto sulla necessità di "accompagnare" le famiglie: i fidanzati che si preparano al matrimonio, le giovani coppie, le famiglie in difficoltà e anche le famiglie composte da divorziati risposati, affinché "nessuno venga lasciato indietro".

Bisogna che ci siano degli organismi che possano intervenire quando la coppia manifesta le prime crisi e prima che queste diventino irreversibili. La coppia come istituzione si trova oggi sprovvista di quei riferimenti che in passato potevano fornirle motivo di sostegno nella situazione di difficoltà: non solo infatti alla famiglia patriarcale è subentrato il modello familiare nucleare, ma gli stessi legami di ciascuno dei coniugi con la famiglia di origine si sono di molto affievoliti quando non, addirittura, interrotti, non fosse altro che per la lontananza.

Oltre ad invitare ad un rafforzamento della pastorale familiare, papa Francesco ha pure previsto l'apertura di centri di consulenza per i divorziati a livello diocesano, come è stabilito sia nella *Mitis Iudex Dominus Iesus* che nell'*Amoris Laetitia*, perché i coniugi divorziati possano essere informati sulla possibilità di adire i Tribunali Ecclesiastici e far dichiarare nullo il loro matrimonio se ve ne siano i presupposti.

Tra i rimedi alla situazione catastrofica che stiamo vivendo, c'è anche una corrente di pensiero che propone di “ripensare il divorzio”, cioè a dire di incidere in qualche modo sulle legislazioni civili per rendere i divorzi più difficili (Mi rendo conto che è in controtendenza rispetto all'Italia che ha inserito il divorzio breve solo da pochi anni. Ma si sa che qui da noi le novità – positive o negative che siano – arrivano sempre in forte ritardo).

In America, già tre Stati hanno inserito un matrimonio alternativo. Il primo è stato la Louisiana nel 1997 (cui si sono aggiunti successivamente Arkansas e Arizona) a regolamentare un matrimonio a tutela rinforzata (Covenant Marriage). Esso è contratto tra un uomo e una donna che intendono il matrimonio come una relazione per tutta la vita: un eventuale divorzio non è del tutto escluso legislativamente ma viene reso molto più difficoltoso. In sostanza gli sposi accettano che vi siano maggiori ostacoli per ottenere il divorzio, previo per altro un tentativo di riconciliazione operato da soggetti specifici. In ciò può ravvisarsi un significativo passo verso la riaffermazione dell'indissolubilità del matrimonio negli ordinamenti civili.

In nome del principio che è meglio una legge imperfetta che una legge ingiusta, anche i cattolici se ne potrebbero fare portatori. Sotto tale profilo si evidenzia il paradosso che, allo stato attuale delle cose, in Italia il sacerdote che celebra il matrimonio concordatario, celebra al contempo un matrimonio indissolubile (quello canonico) ed uno dissolubile (quello civile). Pertanto, il fedele cattolico, per il quale il matrimonio è sacramento e comporta un vincolo perpetuo, è costretto a subire anche un matrimonio civile che invece non lo è.

Concludo con le parole di papa Francesco pronunciate all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Rota Romana qualche giorno fa, il quale a sua volta cita Giovanni Paolo II e Benedetto XVI:

«Esiste una profonda e inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della fede. Pertanto, quanto più si allontana dalla prospettiva di fede, tanto più l'uomo s'espone al rischio del fallimento e finisce per trovarsi nella condizione dello stolto. Il rifiuto della proposta divina in effetti conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane, inclusa quella matrimoniale. È quanto mai necessario approfondire il rapporto tra amore e verità. L'amore ha bisogno di verità. Solo in quanto è fondato sulla verità l'amore può perdurare nel tempo. Se l'amore non ha rapporto con la verità è soggetto al mutare dei sentimenti e non supera la prova del tempo».